

Responsabilità del gestore telefonico per mancato rispetto dell'attribuzione esclusiva di indirizzi IP.

La sentenza n. 5748/2011 pronunciata dal Tribunale Civile di Palermo, nella persona della dott.ssa Ciardo in funzione di Giudice Monocratico, ha affermato la responsabilità per inadempimento del gestore Tizio, agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'utente Caia, per il mancato rispetto dell'attribuzione esclusiva di indirizzi IP, assegnati ad altri utenti, con conseguente impossibilità di funzionamento e collegamento ad internet da parte dei clienti di Caia, a loro volta assegnatari dei medesimi indirizzi.

Sulla scia della pronuncia a sezione unite della Cassazione n. 13553/2001, il Tribunale Civile di Palermo ha ribadito che l'azione di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 1453 c.c. comporta che, in ossequio alla cristallizzazione dei principi enunciati nella citata sentenza, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale ha l'onere di provare solo la fonte del suo diritto, se legale o contrattuale, rimanendo a carico del debitore convenuto l'onere di provare di avere adempiuto correttamente la prestazione dedotta in contratto. Detto principio postula una precisa distribuzione degli oneri probatori sulle parti contrattuali sicché l'acquirente – creditore della prestazione, che agisce adducendo la mancata esecuzione in conformità al contratto, potrà limitarsi a provare il titolo contrattuale dal quale discende il proprio diritto alla prestazione ed allegare l'inadempimento della controparte, consistente appunto nel mancato rispetto agli obblighi contrattuali, trasferendosi sul venditore – debitore l'onere di provare di avere adempiuto correttamente o in maniera conforme al regolamento contrattuale.

avv. Maria Teresa Surace